



**ATTO N. 929**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*dei Consiglieri Carissimi, Peppucci, Nicchi, Mancini, Rondini, Fioroni e Pastorelli*

***“NORME DI ECONOMIA CIRCOLARE, SVILUPPO SOSTENIBILE, GESTIONE INTEGRATA  
DEI RIFIUTI E BONIFICA DELLE AREE INQUINATE”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi*

*il 26/05/2021*

*Trasmesso alla II (referente) e I (consultiva) Commissione Consiliare Permanente il 27/05/2021*



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

*“Norme di economia circolare, sviluppo sostenibile, gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate”*

### **Titolo I (Norme generali)**

#### **Capo I (Campo di applicazione)**

Art. 1 (Oggetto)

### **Titolo II (Gestione dei rifiuti)**

#### **Capo I (Principi e finalità)**

Art. 2 (Principi)

Art. 3 (Finalità)

#### **Capo II (Competenze e funzioni amministrative)**

Art. 4 (Competenze della Regione)

Art. 5 (Competenze delle Province)

Art. 6 (Competenze dei Comuni)

Art. 7 (Funzioni dell'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI) in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani)

Art. 8 (Funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA))

Art. 9 (Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti)

#### **Capo III (Strumenti di pianificazione, programmazione e gestione)**

Art. 10 (Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti)

Art. 11 (Tavolo tecnico permanente per l'economia circolare)

Art. 12 (Piano regionale di gestione dei rifiuti)

Art. 13 (Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)

Art. 14 (Piano d'ambito)


Art. 15 (Impianti di gestione dei rifiuti)

Art. 16 (Clausola di salvaguardia)

#### **Capo IV (Informazione, educazione, partecipazione, studi e ricerche)**

Art. 17 (Informazione al cittadino)

Art. 18 (Educazione e formazione nell'ambito dei servizi)



Gruppo assembleare  
**Legambiente**

Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

Art. 19 (Diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti)

Art. 20 (Iniziative di studio e ricerche)

Art. 21 (Educazione al riuso, al riciclo ed alla riqualificazione del rifiuto)

Capo V (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

Art. 22 (Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

Art. 23 (Organizzazione territoriale e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

Art. 24 (Schema-tipo di contratto di servizio)

Art. 25 (Avvalimento di cooperative sociali)

Art. 26 (Obiettivi di raccolta differenziata)

Art. 27 (Obiettivi di preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento)

Art. 28 (Misure per incrementare la raccolta differenziata)

Art. 29 (Sanzioni sulla raccolta differenziata)

Capo VI (Fondo ambientale, agevolazioni e tariffe)

Art. 30 (Fondo regionale per l'ambiente)

Art. 31 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)

Art. 32 (Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale)

Art. 33 (Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti)

Art. 34 (Indennità di disagio ambientale)

Capo VII (Disposizioni sulla gestione dei rifiuti speciali)

Art. 35 (Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)

Art. 36 (Particolari categorie di rifiuti speciali)

Capo VIII (Vigilanza, controllo e potere sostitutivo)

Art. 37 (Ordinanze contingibili e urgenti)

Art. 38 (Vigilanza e controllo)


Art. 39 (Poteri sostitutivi della Regione)

**Titolo III (Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati)**

Capo I (Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati)

Art. 40 (Piano per la bonifica delle aree inquinate)

Art. 41 (Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica)



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- Art. 42 (Inserimento ed aggiornamento della Lista A1)
- Art. 43 (Inserimento e cancellazione dalla Lista A2)
- Art. 44 (Bonifica e ripristino ambientale)
- Art. 45 (Linee guida in materia di bonifica)
- Art. 46 (Interventi di bonifica di aree di piccole e grandi dimensioni)
- Art. 47 (Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati)
- Art. 48 (Aree con impianti dismessi)
- Art. 49 (Acque sotterranee)
- Art. 50 (Occupazione temporanea)
- Art. 51 (Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti)
- Art. 52 (Clausola valutativa)
- Art. 53 (Abrogazioni)
- Art. 54 (Norma finanziaria)

## **PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE**

*“Norme di economia circolare, sviluppo sostenibile, gestione integrata dei rifiuti e bonifica delle aree inquinate”*


### **Titolo I (Norme generali)**

#### **Capo I (Campo di applicazione)**

##### **Art. 1**

##### **(Oggetto)**

1. La Regione con la presente legge, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in armonia con i principi e le norme europee, disciplina la gestione integrata dei rifiuti, nonché la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, al fine di assicurare la salvaguardia e la tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici.
2. La presente legge disciplina:
  - a) le competenze dei soggetti che esercitano poteri e funzioni in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani e di bonifica dei siti inquinati nei limiti delle previsioni costituzionali e legislative nazionali;



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- b) gli strumenti della programmazione e pianificazione regionale nelle materie di cui alla lettera a);
- c) le misure a sostegno dell'economia circolare e le azioni di prevenzione della produzione di rifiuti;
- d) le modalità di informazione, educazione e partecipazione dei cittadini nonché le misure per la promozione di studi e ricerche nelle materie di cui alle lett. a) e c);
- e) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa europea, nazionale e regionale di settore, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
- f) l'istituzione del fondo regionale per l'ambiente, le modalità di elargizione dei contributi e la determinazione delle tariffe applicabili;
- g) Strumenti sussidiari alla gestione dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti;
- h) le azioni di vigilanza, controllo e i poteri sostitutivi;
- i) il sistema sanzionatorio;
- j) la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;
- k) le norme finanziarie e le disposizioni transitorie e finali.

## **Titolo II (Gestione dei rifiuti)**

### **Capo I (Principi e finalità)**

#### **Art. 2**


##### **(Principi)**

1. La Regione riconosce che una corretta gestione dei rifiuti concorre a salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, intensificare l'uso delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche e garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio.

2. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi dell'economia circolare, per cui i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo dando vita ad un nuovo modello di produzione e consumo che mira alla eliminazione dei rifiuti, attraverso una progettazione innovativa di alto livello di materiali, prevenzione nella produzione dei rifiuti, riutilizzo delle merci, ricondizionamento del prodotto, rigenerazione dei componenti.

3. La Regione assume come riferimento delle proprie azioni in materia di rifiuti la gerarchia delle priorità stabilite dalle Direttive dell'Unione Europea e dalla legislazione statale in campo ambientale:

- a) prevenzione, quale insieme degli interventi volti a ridurre all'origine la produzione di rifiuti e il riutilizzo dei beni;



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- b) preparazione per il riutilizzo, volta a favorire la riparazione di prodotti o componenti divenuti rifiuti;
- c) riciclaggio;
- d) recupero, con finalità diverse dal riciclo, compreso il recupero di energia;
- e) smaltimento, quale sistema residuale per i rifiuti non recuperabili;

4. La Regione riconosce che la prevenzione dei rifiuti è il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente e adotta misure adeguate per prevenirne la produzione, promuovendo modelli di produzione, aziendali e di consumo innovativi che riducano la presenza di sostanze pericolose nei materiali e nei prodotti e favorendo l'estensione del ciclo di vita dei prodotti e il loro riutilizzo, anche attraverso la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, anche avvalendosi di imprese dell'economia sociale, sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica, e incentivando la ricostruzione, il rinnovo e, se del caso, la ridestinazione dei prodotti, come pure piattaforme di condivisione.

### **Art. 3**

#### **(Finalità)**

1. Ai fini della tutela dell'ambiente e del contenimento del consumo delle risorse e ferma restando la gerarchia della gestione dei rifiuti definita dall'articolo 179 d.lgs. 152/2006, la Regione, in un'ottica di sviluppo del modello dell'economia circolare, persegue prioritariamente le seguenti finalità:

- a) la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la promozione di progetti di riparazione e riuso di beni a fine vita e la diffusione sul territorio dei centri del riuso, incentivando per la loro gestione il ruolo del volontariato e della cooperazione sociale;
- b) l'introduzione di sistemi di eco-fiscalità premianti le buone pratiche ambientali ed in particolare la tariffazione puntuale, demandando ai Comuni la sua applicazione all'interno di criteri prestabiliti, come strumento finalizzato prioritariamente al contenimento ed alla riduzione della produzione pro-capite di rifiuti, nonché al potenziamento del riciclo tramite investimenti impiantistici, semplificazione amministrativa dei procedimenti ambientali e il miglioramento della qualità delle raccolte differenziate;
- c) l'incentivo di strumenti economici ed etici, in particolare, bilanci ambientali, strumenti di certificazione ambientale degli operatori pubblici e privati, nonché dei sistemi di qualità, per contribuire ad un uso efficiente delle risorse e ad un elevato livello di protezione dell'ambiente;
- d) la promozione di una corretta e qualitativa gestione delle frazioni organiche, diffondendo il compostaggio di prossimità, l'autocompostaggio, il compostaggio locale e di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o isolate, emanando apposite linee guida e stipulando accordi volontari con le comunità e le associazioni interessate;
- e) l'innovazione tecnologica nella gestione del ciclo delle frazioni organiche, in particolare ai fini della produzione e reimmissione in rete del biometano prodotto e commercializzato quale carburante per autotrazione;



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- f) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati;
- g) lo sviluppo di impiantistica finalizzata al recupero in tutte le sue forme;
- h) la minimizzazione del conferimento dei rifiuti in discarica fino al suo conferimento come fase residuale per i soli rifiuti non recuperabili.

2. I soggetti coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilità estesa del produttore e secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di fattibilità tecnica ed economica.


3. L'efficienza della gestione dei rifiuti sul territorio regionale è valutata in rapporto alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dei rifiuti non inviati al riciclo o recupero, alla quantità in peso dei rifiuti effettivamente recuperati e riciclati nonché alla qualità e quantità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

## **Capo II (Competenze e funzioni amministrative)**

### **Art. 4**

#### **(Competenze della Regione)**


1. La Regione esercita le competenze previste dal d.lgs. 152/2006 e, in particolare:
  - a) predisporre, adotta ed aggiorna il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, così come definito dall'articolo 10 e nel rispetto di quanto previsto dal Programma nazionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 180 d.lgs. 152/2006;
  - b) predisporre, adotta ed aggiorna il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, così come definito all'articolo 12 e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Nazionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'articolo 198-bis d.lgs. 152/2006;
  - c) promuove interventi per ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le attività di prevenzione, e riutilizzo dei prodotti recupero di materia e energia, nel rispetto dei principi dell'economia circolare, anche attraverso la stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati;
  - d) provvede all'analisi unitamente ad A.U.R.I. delle complessive capacità del sistema impiantistico regionale di trattamento, preparazione per il riutilizzo, riciclo, recupero materia ed energia e smaltimento dei rifiuti e alla valutazione della eventuale necessità di potenziamento, tenuto conto delle capacità residue delle discariche e degli obiettivi comunitari, al fine di garantire un sistema omogeneo e coerente con gli obiettivi comunitari e nazionali di riciclo;
  - e) concede contributi e incentivi per la realizzazione e il completamento del sistema impiantistico e per la finalità di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti nonché di recupero di materia al seguito di trattamento rifiuti;



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- f) definisce i criteri per la localizzazione e l'individuazione delle aree non idonee e delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, al fine di perseguire il corretto e ottimale inserimento degli stessi sul territorio e prevenirne e contenerne i potenziali impatti negativi;
- g) rilascia i provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale regionale ai sensi del Titolo III-bis della Parte II del d.lgs. 152/2006, ai fini della realizzazione e dell'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. Gli uffici competenti della Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale e alla Commissione Permanente dell'Assemblea Legislativa competente in materia, apposita relazione attestante l'attività svolta in materia di autorizzazioni integrate ambientali;
- h) rilascia i provvedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 208 e 211 del d.lgs. 152/2006, comprese l'autorizzazione dei relativi progetti di variante, nonché la ricezione delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15 del d.lgs. 152/2006;
- i) è competente per il rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale di cui all'articolo 209 del d.lgs. 152/2006;
- j) stabilisce indirizzi e criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni di cui alle lettere g), h) e i) e per le comunicazioni di inizio attività di cui di all'articolo 5 comma 1 ivi comprese le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie e relativi importi;
- k) esercita le funzioni in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti attribuite alle autorità competenti di spedizione e destinazione di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 194, comma 7, del d.lgs. 152/2006;
- l) emette ordinanze contingibili e urgenti a norma dell'articolo 191 del d.lgs. 152/2006;
- m) al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio, verifica la conformità del Piano d'Ambito di cui all'articolo 12 al Piano regionale di gestione dei rifiuti con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
  - 1) raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 26 e di preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 27;
  - 2) dotazione dell'offerta impiantistica ovvero della rete delle strutture a supporto della raccolta differenziata, degli impianti dedicati al trattamento della frazione organica e del verde da raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti inerti degli impianti di pretrattamento e trattamento del rifiuto urbano residuo, degli impianti di recupero energetico e di smaltimento finale;
  - 3) diffusione uniforme su tutto il territorio regionale dei sistemi di tariffazione puntuale che consentano la modulazione degli oneri a carico degli utenti in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti;






Gruppo assembleare  
**Legambiente Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- 4) tariffazione per i servizi di smaltimento;
  - n) indice la Conferenza di servizi di cui all'articolo 242, comma 13 del d.lgs. 152/2006 e adotta i provvedimenti conseguenti, i quali prevedono i termini per la realizzazione degli interventi, per la procedura e per la presentazione di eventuali integrazioni dei progetti.
2. L'Assemblea Legislativa della Regione esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati nella presente legge, nel Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti e nel Piano regionale di gestione dei rifiuti. A tal fine, la Giunta regionale, avvalendosi anche del contributo dell'ARPA entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla commissione consiliare permanente competente in materia una relazione esaustiva che fornisca informazioni sulla situazione impiantistica, sui dati di raccolta, recupero e smaltimento regionali sui risultati degli obiettivi e sulla tariffa.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea Legislativa e della Giunta regionale si raccordano sugli elementi da inserire nella valutazione ed ogni ulteriore adempimento necessario per la migliore valutazione dell'attuazione della presente legge.
4. La Regione, in conformità al principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inadempimento nello svolgimento delle funzioni amministrative agli stessi conferite dalla presente legge secondo le modalità previste dall'articolo 39.

#### **Art. 5**

##### **(Competenze delle Province)**

1. Le Province sono competenti per la verifica e il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate, nonché per l'emissione dei provvedimenti di divieto di inizio o di prosecuzione delle attività, ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006, anche secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59.
2. Le Province esercitano le funzioni di cui all'articolo 197 del d.lgs. 152/2006 e recepiscono nel Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. f).
3. Le Province, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, possono avvalersi del supporto dell'ARPA, anche attraverso gli strumenti convenzionali previsti dall'articolo 3 della legge regionale 6 Marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)).
4. Le Province trasmettono alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in merito alle attività svolte nell'anno precedente che vengono riportate nella relazione di cui all'articolo 4, comma 2.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

#### **Art. 6**

##### **(Competenze dei Comuni)**

1. I Comuni esercitano le funzioni ad essi attribuite dagli articoli 198 e 255 del d.lgs. 152/2006 e, in particolare, nelle materie di cui all'articolo 198 comma 2 del d.lgs. 152/2006, concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti redatti sulla base delle linee di indirizzo dell'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI).
2. I Comuni svolgono altresì funzioni di controllo del corretto conferimento da parte dei cittadini dei rifiuti urbani ai servizi di raccolta nell'ambito del proprio territorio e provvedono alla promozione e conclusione di accordi con organismi pubblici e privati al fine di garantire una maggiore efficacia alle azioni e agli interventi volti alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia delle aree e degli spazi urbani.

#### **Art. 7**

##### **(Funzioni dell'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI) in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani)**

1. L'AURI esercita in forma associata le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani ad essa attribuite dalla Legge Regionale.
2. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'AURI è dotata di una propria struttura tecnico-operativa, organizzata su due articolazioni territoriali e una propria dotazione organica, alle dipendenze del Direttore.
3. L'AURI per l'espletamento delle proprie funzioni può avvalersi di ulteriori uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione.

#### **Art. 8**

##### **(Funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA))**

1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) svolge compiti di consulenza e di supporto tecnico-scientifico in favore di Regione, Province, Comuni e Agenzia Forestale e altri enti pubblici ai fini dell'espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale, nonché a supporto delle Aziende unità sanitarie locali per l'espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva, proprie del servizio sanitario regionale, nelle materie individuate secondo le modalità previste, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla L.R. 9/1998.
2. In particolare, l'ARPA provvede:
  - a) alla gestione della Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, istituito ai sensi dell'articolo 189 del d.lgs. 152/2006;
  - b) alla gestione del programma di monitoraggio del Piano regionale attraverso la raccolta dei dati trasmessi, entro il 31 gennaio di ogni anno, dai comuni, dalle province, dall'AURI e dai gestori degli impianti e di tutte le informazioni utili al popolamento del sistema di monitoraggio;




Gruppo assembleare  
**Legambiente Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- c) alla trasmissione alla Giunta regionale di un rapporto semestrale sulla gestione dei rifiuti urbani.
  - d) alla realizzazione e gestione, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, di un sistema informativo di tutti i dati inerenti i rifiuti e le aree da bonificare. Il sistema deve contenere almeno le seguenti banche dati:
    - 1. modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) al fine di fornire un quadro conoscitivo della produzione e della gestione dei rifiuti speciali, nonché della loro movimentazione da e verso il territorio regionale;
    - 2. anagrafe delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 210 e 211 del d.lgs. 152/2006;
    - 3. anagrafe delle comunicazioni relative agli impianti di recupero dei rifiuti di cui agli articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 ;
    - 4. anagrafe delle iscrizioni relative ai trasportatori e gestori degli impianti di cui all' articolo 212 del d.lgs. 152/2006;
    - 5. archivio delle apparecchiature contenenti policlorobifenile (PCB) e delle altre particolari categorie di rifiuti di cui all' articolo 227 del d.lgs. 152/2006;
  - e) al supporto tecnico dell'Osservatorio regionale di cui all'articolo 9, in particolare nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, lett. a), b) e c).
3. Per l'esercizio delle funzioni e le spese per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge è riconosciuto all'ARPA un contributo pari a euro 0,001 per ciascun chilogrammo di rifiuto urbano destinato allo smaltimento.

### **Art. 9**

#### **(Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti)**

- 1. È istituito, presso la Regione, l'Osservatorio sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti.
- 2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli organi di vertice degli Enti di appartenenza ed è composto da esperti in materia di rifiuti:
  - a) tre designati dalla Giunta regionale di cui uno con funzioni di Presidente;
  - b) tre designati dall'ARPA;
  - c) uno designato da ciascuna provincia;
  - d) uno designato da ogni bacino territoriale;
  - e) uno designato dall'Albo nazionale gestori ambientali - Sezione regionale.
- 3. L'Osservatorio coordina le attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 12, e in particolare svolge le seguenti attività:
  - a) verifica e validazione delle quantità dei rifiuti prodotte e conferite al servizio pubblico di gestione integrata con riferimento ad ogni bacino territoriale e ad ogni singolo comune;



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- b) verifica annuale delle quote percentuali di rifiuti intercettate attraverso le azioni di raccolta differenziata con riferimento ad ogni bacino territoriale e ad ogni singolo comune;
- c) verifica trimestrale dei dati gestionali degli impianti per rifiuti urbani, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti urbani e speciali trattati, riciclati, recuperati e smaltiti;
- d) analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione nonché degli impianti gestiti;
- e) trasmissione di una relazione annuale da inviare alla Giunta regionale, entro il 30 aprile, relativa alle attività di cui alle lettere a), b) e c);
- f) supporto allo sviluppo delle azioni attuative del Piano regionale per quanto di competenza della Regione.

4. I componenti dell'Osservatorio non percepiscono alcun compenso.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, individua le modalità di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti di cui al presente articolo.

### **Capo III (Strumenti di pianificazione, programmazione e gestione)**


#### **Art. 10**

##### **(Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti)**

1. Al fine di dare attuazione ai principi dell'economia circolare, la Regione adotta il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi e promuovendo processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionale.

2. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti prevede le seguenti attività volte a ridurre e a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti:

- a) campagne informative, formative ed educative rivolte alla popolazione adulta, alle scuole, nonché alle diverse categorie economiche e sociali, mirate a promuovere l'adozione di comportamenti che favoriscano la prevenzione della produzione dei rifiuti, nonché finalizzate alla divulgazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dei fondamenti dell'economia circolare, con particolare attenzione alla minimizzazione degli sprechi di risorse;
- b) campagne informative rivolte agli industriali, agli operatori della distribuzione commerciale, agli artigiani e agli agricoltori, mirate a promuovere la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi non riutilizzabili;
- c) aumento della durata del ciclo di vita dei beni anche mediante incentivazione alla realizzazione di centri di riuso e di preparazione al riutilizzo e il loro coordinamento con i centri di raccolta;
- d) sperimentazione, adozione, diffusione e promozione, nelle attività degli uffici pubblici e privati, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti e che



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**


- e) privilegino l'uso di materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo;
- e) promozione e incentivazione dell'uso di prodotti in materiale riciclato da parte degli enti pubblici, delle imprese, degli istituti scolastici e della popolazione in generale;
- f) la promozione di una corretta e qualitativa gestione delle frazioni organiche, diffondendo il compostaggio di prossimità, l'autocompostaggio, il compostaggio locale e di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o isolate, emanando apposite linee guida e stipulando accordi volontari con le comunità e le associazioni interessate;
- g) promozione dell'utilizzo dell'acqua alla spina;
- h) diffusione della progettazione ecosostenibile che preveda l'utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;
- i) promozione degli eventi ecosostenibili.

3. Il Programma regionale ha validità quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo.

### **Art. 11**

#### **(Tavolo tecnico permanente per l'economia circolare)**

1. E' costituito il Tavolo tecnico permanente per l'economia circolare, con i seguenti compiti:
  - a) individuare le modalità tecnologiche e gli strumenti amministrativi per favorire la prevenzione della produzione di rifiuti, il reimpiego, il riciclo, il riuso e il recupero degli scarti di produzione prevedendo le migliori forme di gestione di ciò che residua da tale ciclo;
  - b) individuare gli interventi per favorire il mercato dei prodotti riciclati e a minore impatto ambientale;
  - c) ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), individuare gli interventi per favorire la produzione e la realizzazione di prodotti e servizi che rispondano alle caratteristiche previste dai criteri ambientali minimi (Cam) emanati in attuazione del piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione disciplinato dal decreto del Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008.
2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 è convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente e ad esso partecipano un rappresentante per:
  - a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attività produttive, di risorse agricole, di salute, di politiche sociali, di lavoro, di formazione, di istruzione, di ricerca e di volontariato;
  - b) le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), con sede in Regione;
  - c) le associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali, con sede in Regione;



Gruppo assembleare

**Legambiente**

Il Consigliere

**Daniele Carissimi**

- d) gli enti del terzo settore che operano nella gestione rifiuti o centri di riuso in strutture operanti in Regione;
- e) le istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con sede in Regione;
- f) le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti in Regione;
- g) l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
- h) l'Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (AURI).

In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono essere invitati a partecipare al Tavolo gli enti locali e altri soggetti interessati.

3. Il Tavolo tecnico per l'economia circolare attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture regionali e verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti. Sulla base degli esiti del monitoraggio, formula proposte alla Giunta regionale per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non recuperabile.

## **Art. 12**


### **(Piano regionale di gestione dei rifiuti)**

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è lo strumento che fornisce l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nel territorio ottimale di riferimento e individua gli indirizzi e i criteri generali da seguire per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, in conformità e nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006.

2. Il Piano di gestione dei rifiuti può contenere altresì i seguenti elementi:

- a) aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti;
- b) valutazione dell'utilità e dell'idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo per la soluzione di problematiche riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
- c) campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori.
- d) gestione interventi di mutuo soccorso tra bacini diversi e/o tra impianti di recupero e smaltimento regionali;
- e) predisposizione di piani di gestione dei rifiuti in caso di fermo impianti e di rinnovo e/o manutenzione degli stessi.

3. Il Piano regionale ha validità quinquennale ed esplica i suoi effetti fino all'approvazione del successivo.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

4. Costituisce parte integrante del Piano regionale il Piano per la bonifica delle aree inquinate di seguito denominato Piano di bonifica, di cui all'articolo 40.
5. Il Piano regionale si conforma a quanto previsto nel Programma Nazionale di cui all'articolo 198-bis del d.lgs. 152/2006 ed è coordinato con gli strumenti di programmazione e pianificazione di competenza regionale previsti dalle normative vigenti.
6. La Giunta regionale riferisce annualmente all'Assemblea Legislativa regionale sullo stato di attuazione del Piano regionale.

### **Art. 13**


#### **(Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)**

1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante del Consiglio delle Autonomie locali e dell'AURI, nel rispetto dei principi e delle finalità contenute nel d.lgs. 152/2006 e con il supporto del Comitato di coordinamento per la gestione del Piano regionale, predispone, approva e successivamente adotta il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
2. L'approvazione del Piano è soggetta alla procedura di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
3. La Giunta regionale, sentito l'AURI provvede alla valutazione della necessità dell'aggiornamento del Piano almeno ogni cinque anni, nonché alla programmazione delle azioni occorrenti in conformità alle procedure e nei limiti delle competenze e delle risorse previste dalla normativa vigente.
4. La Regione adempie agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 199 del d.lgs. 152/2006.
5. L'approvazione del Piano regionale o il suo adeguamento è requisito necessario per accedere ai finanziamenti nazionali.

### **Art. 14**

#### **(Piano d'ambito)**

1. Il piano d'ambito dei rifiuti costituisce lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziario.
2. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti urbani è approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI).
3. Il Piano d'ambito è di norma aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.
4. L'approvazione del Piano è soggetta alla procedura di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

5. Il Piano è trasmesso alla Giunta regionale che si pronuncia, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, sulla sua conformità ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti ed alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine. Trascorso infruttuosamente suddetto termine, senza che siano state formulate osservazioni, il Piano d'Ambito è approvato definitivamente dal Consiglio d'Ambito dell'AURI.

### **Art. 15**

#### **(Impianti di gestione dei rifiuti)**

1. Gli impianti di trattamento, recupero e di smaltimento dei rifiuti sono realizzati applicando le migliori tecnologie disponibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter) del d.lgs. 152/2006.

2. I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, forniscono gli elementi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.

3. L'idoneità o la non idoneità dell'area è valutata sulla base dei criteri localizzativi, ai fini della realizzazione, indipendentemente dal regime autorizzativo:

- a) dei progetti di nuovi impianti;
- b) modifiche sostanziali di un impianto autorizzato qualora prevedano una delle seguenti modifiche:
  - 1) la realizzazione presso l'impianto di unità impiantistiche, come definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, differenti da quelle autorizzate;
  - 2) l'introduzione di rifiuti pericolosi presso l'impianto autorizzato al trattamento di rifiuti non pericolosi;
  - 3) l'aumento della potenzialità autorizzata dell'impianto superiore al 10%.


4. L'autorizzazione unica e l'autorizzazione alle modifiche sostanziali di un impianto autorizzato di cui al comma 3, lettera b), comprendono l'eventuale deroga ai vincoli prescritti nel rispetto dei Criteri localizzativi. La deroga non può essere richiesta per gli impianti di smaltimento.

5. Il provvedimento di autorizzazione alla deroga ai vincoli è emesso, nell'ambito della conferenza di servizi dello specifico procedimento azionato, dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.

6. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti, l'AURI o i Comuni possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm) del d.lgs. 152/2006, per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.

Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti.





Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

## **Art. 16**

### **(Clausola di salvaguardia)**


1. Al fine di garantire la sostenibilità di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Regione, gli impianti di smaltimento previsti dal Piano di Gestione dei rifiuti e dal Piano d'Ambito sono tenuti a dare precedenza ai rifiuti urbani prodotti nella Regione e riservare la quota del 5% della loro capacità di conferimento ai rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Regione per i casi di eventi eccezionali e contingenti.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, previa acquisizione del parere della Giunta regionale, l'AURI sottoscrive con tali impianti apposite convenzioni per il conseguimento degli obiettivi di smaltimento dei rifiuti urbani nel rispetto del conseguimento degli obiettivi comunitari, nazionali ferme le scadenze stabilite all'articolo 27.

## **Capo IV (Informazione, educazione, partecipazione, studi e ricerche)**

### **Art. 17**

#### **(Informazione al cittadino)**

1. La Regione, le province e i comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, promuovono iniziative di comunicazione, informazione e partecipazione dei cittadini curando, di concerto, l'ideazione, la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo, conformandone i contenuti e le finalità anche alle peculiarità del territorio.
2. La Giunta regionale promuove e coordina iniziative e campagne di comunicazione ed informazione al cittadino, forum annuali, finalizzati a fornire informazioni in ordine alla programmazione regionale di settore ed alle conseguenti scelte operative, anche per promuovere comportamenti conformi alle esigenze di riduzione, nella produzione, riutilizzo, valorizzazione, riciclo e recupero dei rifiuti.
3. La Giunta regionale assicura l'unitarietà di indirizzo dell'informazione, predispone programmi pluriennali di attività e provvede alla realizzazione e divulgazione di materiale didattico e informativo.
4. Le province, in collaborazione con i Comuni, con l'AURI e con l'ARPA, nel rispetto della programmazione regionale, oltre alla produzione di materiale proprio, curano la diffusione nelle scuole e nelle comunità locali del materiale didattico, armonizzandone i contenuti agli indirizzi predisposti dalla Giunta regionale e apportando agli stessi ogni integrazione ritenuta necessaria per le peculiari caratteristiche del territorio.
5. L'AURI, in collaborazione con i Comuni, attua le attività di informazione e sensibilizzazione funzionali ai tipi di raccolta attivati in relazione agli impianti di trattamento in esercizio.
6. I gestori degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti informano i cittadini sulle modalità di gestione degli stessi, rendendo facilmente accessibili e comprensibili i dati sui materiali trattati,



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

sulle autorizzazioni possedute, sulle prestazioni ambientali degli impianti e sulle emissioni prodotte.

#### **Art. 18**

##### **(Educazione e formazione nell'ambito dei servizi)**

1. La Regione considera prioritaria l'educazione e la formazione in materia ambientale per favorire lo sviluppo di una cultura ambientale anche nell'erogazione del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti.
2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, promuove iniziative per la formazione diretta a potenziare professionalità specifiche nei soggetti addetti alle attività di erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti ed assicura attività di divulgazione e sensibilizzazione, operando in collaborazione con gli enti locali, l'Università, il terzo settore, il sistema camerale, le istituzioni scolastiche, aziende e società, nonché associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.
3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato, delle associazioni ambientaliste e dei consumatori, per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi nel settore.

#### **Art. 19**


##### **(Diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti)**

1. La Regione promuove la corretta informazione ambientale da parte dei produttori, valorizzando le esperienze relative alla valutazione del ciclo di vita dei prodotti ed alla loro impronta ambientale, per favorire le modalità di progettazione tese all'allungamento del ciclo di vita dei prodotti, nonché per orientare i consumatori sulle scelte d'acquisto coerenti con i principi dell'economia circolare.
2. Al fine di valorizzare i processi produttivi orientati all'economia circolare, la Regione favorisce e sostiene la circolazione delle informazioni relative alla registrazione Emas di cui al regolamento 1221/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), alla certificazione secondo lo standard Iso 14001, al marchio di qualità ambientale Ecolabel di cui al regolamento 66/2010(CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ed allo schema "Made Green in Italy" per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti.

#### **Art. 20**

##### **(Iniziative di studio e ricerche)**

1. La Giunta regionale, per l'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge, può affidare incarichi di studio e ricerche, finalizzati ad attività aventi carattere innovativo ed in particolare per:



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- a) effettuazione di ricerche per la progettazione di beni ed imballaggi a ridotto impatto ambientale;
- b) istituzione di un marchio per prodotti ed imballaggi ecosostenibili che premi l'utilizzo di materiali recuperati;
- c) definizione di sistemi integrati di raccolta differenziata estesa alle categorie dei beni durevoli e dei rifiuti di imballaggio;
- d) definizione di progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale e di quelli stabiliti nella presente legge;
- e) La Regione promuove ricerca e sviluppo dei sistemi di responsabilità estesa del produttore e dei distretti ecosostenibili.

#### **Art. 21**

##### **(Educazione al riuso, al riciclo ed alla riqualificazione del rifiuto)**

1. La Regione promuove la diffusione dei concetti fondamentali dell'economia circolare, della prevenzione e della gestione sostenibile dei rifiuti, all'interno degli istituti d'istruzione di ogni ordine e grado siti sul territorio regionale:

- a) attraverso la redazione e la diffusione di materiale didattico e divulgativo;
- b) sostenendo e coadiuvando le scuole nella programmazione di visite didattiche all'interno dei centri di riciclo, del riuso e degli impianti di trattamento, recupero e smaltimento;
- c) attraverso altre iniziative a sostegno della promozione di un'economia di tipo circolare.

2. La Regione invita tutti gli Istituti di istruzione, di ogni ordine e grado, in occasione della Giornata Mondiale del Riuso che si tiene il 18 marzo di ogni anno, a svolgere attività per sensibilizzare e educare gli studenti al tema del riuso e del riciclo, a sostegno di un'economia di tipo circolare.

#### **Capo V (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**

#### **Art. 22**

##### **(Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)**

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi che, organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata secondo le previsioni di cui all'articolo 23, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 195, comma 1, lettere m) n) ed o) del d.lgs. 152/2006.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani garantisce, secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani;



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- b) l'attivazione di sistemi di raccolta a tariffazione puntuale su tutto il territorio regionale che assicurino, secondo le specificità di ogni territorio, la migliore qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo le migliori tecnologie disponibili;
- c) il riciclaggio e la preparazione al riutilizzo;
- d) il trattamento del rifiuto negli impianti più prossimi;
- e) le altre forme di recupero dei rifiuti;
- f) lo smaltimento dei rifiuti.

#### **Art. 23**

##### **(Organizzazione territoriale e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)**

1. L'intero territorio regionale costituisce unico ambito territoriale ottimale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 196, comma 1 lett. g) e 200 d.lgs. 152/2006, nonché dell'articolo 3-bis del DL 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.
2. Le funzioni di ente di governo d'ambito sono attribuite all'AURI e sono disciplinate dalla legge regionale.

#### **Art. 24**

##### **(Schema-tipo di contratto di servizio)**

1. I rapporti tra AURI ed i gestori del servizio integrato sono regolati da contratti di servizio, da allegare ai capitolati di gara, conformi allo schema tipo definito dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (AREERA) nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205 e all'articolo 203 del d.lgs. 152/2006.

#### **Art. 25**


##### **(Avvalimento di cooperative sociali)**

1. Ferma restando la possibilità per le cooperative sociali in possesso dei requisiti di legge di partecipare alle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, i gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani possono avvalersi delle cooperative sociali di tipo B di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 per la gestione operativa dei centri di raccolta, dei centri di riuso o di singole attività di raccolta e trasporto per l'effettuazione di attività connessa alle operazioni preliminari all'avvio al recupero o allo smaltimento.
2. I gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si avvalgono di cooperative sociali ai sensi del comma 1 restano titolari e responsabili delle attività connesse all'effettuazione del servizio.

#### **Art. 26**

##### **(Obiettivi di raccolta differenziata)**

1. La pianificazione regionale stabilisce le modalità di calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione. La Giunta regionale adegua i suddetti criteri tenuto conto di eventuali criticità riscontrate.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

2. I comuni che non raggiungono gli obiettivi di raccolta differenziata sono tenuti a versare alla Regione un contributo per l'economia circolare, il cui importo è stabilito con delibere di Giunta Regionale, destinato alla realizzazione di nuova impiantistica e all'ammodernamento dell'impiantistica in esercizio, nonché a finanziare i contributi a favore dei Comuni che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata o conseguito elevati incrementi ai sensi dell'articolo 28 comma 1.

### **Art. 27**

#### **(Obiettivi di preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento)**


1. Nell'ambito delle rispettive competenze, le Regioni, l'AURI e i comuni adottano le misure necessarie, incoraggiando lo sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.

2. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 55% in termini di peso;
- b) entro il 2025 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di riempimento che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70% in termini di peso;
- c) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60% in peso;
- d) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65% in peso.

3. La Regione e i Comuni nei limiti delle proprie competenze, sollecitano i gestori del servizio integrato al raggiungimento degli obiettivi comunitari per i conferimenti dei rifiuti urbani in discarica fissati al:

- a) 30% dei rifiuti entro l'anno 2025;
- b) 20% dei rifiuti entro l'anno 2030;
- c) 10% di rifiuti entro l'anno 2035.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

#### **Art. 28**

##### **(Misure per incrementare la raccolta differenziata)**

1. La Regione concede contributi a favore dei Comuni che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla Giunta Regionale. Il contributo può essere concesso anche per i Comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari e della tariffazione puntuale.
2. La Regione, fermo restando quanto previsto dall' articolo 205, comma 3 del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui non siano conseguiti gli obiettivi minimi, fino alla certificazione della produzione dei rifiuti, applica a carico di ciascun comune una sanzione per ciascuna tonnellata di rifiuti avviati a smaltimento in eccedenza rispetto ai suddetti obiettivi, tenuto conto della popolazione del comune, della quantità pro-capite dei rifiuti prodotti e della quota di raccolta differenziata da stabilirsi con apposita Delibera di Giunta Regionale.

#### **Art. 29**

##### **(Sanzioni sulla raccolta differenziata)**


1. Gli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 qualora non rispettino le modalità di conferimento dei suddetti rifiuti previste dall'articolo 198, comma 2 del d.lgs. 152/2006. I comuni provvedono alla irrogazione ed alla riscossione della sanzione.
2. I funzionari incaricati della vigilanza ivi compreso il personale del gestore del servizio di raccolta differenziata possono accedere ai luoghi pubblici o privati per accertare il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti differenziati e di compostaggio domestico della frazione organica.
3. La Giunta regionale disciplina con proprio regolamento le modalità di applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 e 3.

#### **Capo VI (Fondo ambientale, agevolazioni e tariffe)**

#### **Art. 30**

##### **(Fondo regionale per l'ambiente)**

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito nel bilancio regionale il fondo denominato "Fondo regionale per l'Ambiente", alimentato da somme derivanti da:
  - a) fondi nazionali ed europei;
  - b) risorse del bilancio regionale destinate ad interventi in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
  - c) addizionale di cui all'articolo 205, comma 3 d.lgs. 152/2006.
2. L'impiego delle risorse affluite al predetto Fondo è disposto annualmente dalla Giunta regionale con un apposito piano, nel rispetto delle destinazioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali di finanziamento, che prevede l'assegnazione di risorse per:



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- a) la realizzazione di interventi previsti dal Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti, dal Piano regionale di gestione dei rifiuti e dal Piano d'ambito;
- b) la riorganizzazione dei servizi da parte dei comuni e dei bacini territoriali finalizzata alla progressiva estensione della raccolta differenziata domiciliare e della tariffazione puntuale;
- c) la stipula accordi e contratti di programma con i soggetti economici per lo svolgimento di attività di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, recupero di materia e riutilizzo;
- d) le iniziative di comunicazione, informazione, educazione ambientale, formazione, studi e ricerche di cui al Capo IV della presente legge;
- e) i progetti di riparazione e riuso di beni a fine vita e la diffusione sul territorio di centri di raccolta e centri del riuso;
- f) la realizzazione, l'innovazione e il completamento del sistema impiantistico regionale;
- g) le attività di supporto alla programmazione regionale e alla valutazione degli effetti del Piano regionale;
- h) le azioni a sostegno dell'economia circolare e di prevenzione della produzione di rifiuti previste dalla presente legge;
- i) le azioni per il recupero ambientale delle aree degradate;
- j) iniziative urgenti nel caso di rilevanti episodi di inquinamento con imminente pericolo per la salute e per l'ambiente.

3. La Giunta regionale stabilisce, entro il 31 marzo di ogni anno:

- a) la ripartizione dei fondi disponibili per i contributi di cui al comma 2;
- b) le modalità e i tempi per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti da parte dei soggetti interessati;
- c) la documentazione da allegare, i criteri e le priorità per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie nonché i casi e le modalità di revoca dei contributi.

### **Art. 31**

#### **(Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani)**


1. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 del d.lgs. 152/2006 costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed è stabilita in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 527, lett. f) e h), L. 205/2017.

2. La tariffa è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata dei rifiuti operanti nel territorio regionale.

### **Art. 32**

#### **(Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale)**

1. La tariffazione puntuale è lo strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**

Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

2. Il sistema di tariffazione applicato deve favorire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione della produzione di rifiuto e di miglioramento della qualità della raccolta differenziata.
3. La parte variabile della tariffa deve essere direttamente proporzionale alla quantità di rifiuti misurata.
4. Possono essere riconosciuti sconti sulla tariffa per il compostaggio domestico, di comunità e locale, per agevolare i conferimenti presso i centri di raccolta ed altre buone pratiche ambientali e per casi e ragioni socio-sanitarie, disposte dai regolamenti comunali.
5. Sistemi di tariffazione che portano a peggiorare la qualità delle frazioni differenziate e ad innalzare i quantitativi complessivi di rifiuti prodotti devono essere abbandonati, così come quelli che portano ad aumentare la produzione complessiva di rifiuti pro capite non inviati a riciclaggio.
6. La Regione, al fine di diffondere nel più breve tempo possibile l'applicazione da parte dei comuni della tariffa puntuale sul territorio regionale, fissa il termine di applicazione della stessa entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

#### **Art. 33**

##### **(Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti)**


1. La tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti è determinata nel rispetto dei criteri fissati da ARERA ai sensi dell'articolo 1, comma 527, lettera g) L. 205/2017.

#### **Art. 34**

##### **(Indennità di disagio ambientale)**

1. La tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti di cui all'articolo 33 comprende l'indennità di disagio ambientale, inteso come forma di ristoro, dovuta ai comuni sede di impianto di smaltimento di rifiuti e a quelli che risentono delle ricadute ambientali conseguenti all'attività dell'impianto stesso.
2. Il Piano d'ambito definisce l'entità dell'indennità dovuta ai comuni sedi di impianti per la gestione dei rifiuti e la quota da ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti di smaltimento, tenendo conto:
  - a) della tipologia degli impianti, anche in riferimento alla loro articolazione e cumulabilità,
  - b) delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati;
  - c) della quantità e qualità dei rifiuti movimentati;
  - d) del traffico dei mezzi pesanti.
3. L'indennità è utilizzata dai comuni per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti nonché per il ristoro di eventuali danni subiti, e per finalità inerenti al miglioramento ambientale e la dotazione di servizi nelle stesse aree.





Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

## **Capo VII (Disposizioni sulla gestione dei rifiuti speciali)**

### **Art. 35**


#### **(Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)**

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3 del d.lgs. 152/2006.
2. La gestione dei rifiuti speciali è improntata ai principi e persegue le finalità di cui agli articoli 2 e 3.
3. La Regione per le finalità di cui al comma 2, promuove:
  - a) la realizzazione di accordi per incoraggiare le imprese all'applicazione di tecniche industriali volte alla minimizzazione degli scarti ed al reinserimento degli stessi nel ciclo produttivo;
  - b) la ricerca di metodi e tecnologie finalizzate all'eco-progettazione dei prodotti che diventeranno rifiuti speciali;
  - c) la ricerca e la sperimentazione di nuove modalità per riutilizzare beni e recuperare i rifiuti speciali;
  - d) forme di collaborazione tra i soggetti interessati in modo tale da incoraggiare il mercato del recupero dei rifiuti speciali, anche prevedendo la realizzazione di servizi informativi che mettano in comunicazione domanda ed offerta;
  - e) l'attività di comunicazione e informazione sulla corretta gestione dei rifiuti speciali.
4. Il Piano regionale definisce le integrazioni tra il sistema di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali e quello dei rifiuti urbani e fissa i limiti e le regole necessarie al fine di garantire che gli impianti di recupero e smaltimento previsti nel piano di gestione dei rifiuti urbani trattino i rifiuti urbani regionali conferiti in precedenza rispetto ai rifiuti speciali.
5. La Regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche, sia per il conferimento di rifiuti speciali provenienti dal proprio territorio, sia per rifiuti speciali provenienti da altre regioni.

### **Art. 36**

#### **(Particolari categorie di rifiuti speciali)**

1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti definisce i principi organizzativi dello smaltimento dei rifiuti speciali, le necessità impiantistiche di riferimento e le relative potenzialità.
2. Il Piano regionale definisce gli indirizzi per la gestione di particolari categorie di rifiuti speciali individuate nello stesso Piano regionale. La Giunta regionale può adottare linee guida per garantire la corretta gestione dei rifiuti speciali e la tutela ambientale.
3. Al fine di ottimizzare la gestione di particolari categorie di rifiuti ed attuare i criteri ed i principi di cui alla presente legge, la Giunta regionale promuove e favorisce accordi di programma con i diversi soggetti interessati e può emanare norme tecniche ed amministrative.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

4. La Giunta regionale può emanare direttive per la gestione di altre categorie di rifiuti speciali non individuate nel Piano regionale di gestione dei rifiuti.

### **Capo VIII (Vigilanza, controllo e potere sostitutivo)**

#### **Art. 37**

#### **(Ordinanze contingibili e urgenti)**

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente della Provincia e il Sindaco emettono, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 191 del d.lgs. 152/2006 e dalle disposizioni ivi richiamate.

2. Le ordinanze di cui al comma 1:

- a) garantiscono un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;
- b) hanno durata non superiore a sei mesi;
- c) prevedono le tariffe di conferimento dei rifiuti negli impianti interessati;
- d) sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali;
- e) non possono essere reiterate per più di due volte.

#### **Art. 38**

#### **(Vigilanza e controllo)**

1. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni della presente legge e sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione può avvalersi di ARPA e dei corpi di polizia provinciale nonché del servizio di vigilanza espletato dalle guardie ecologiche volontarie ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 previa convenzione.

3. Il personale incaricato di svolgere le funzioni di cui al comma 1 può ispezionare, in qualsiasi momento, gli impianti di gestione dei rifiuti.

#### **Art. 39**

#### **(Poteri sostitutivi della Regione)**

1. La Regione esercita poteri sostitutivi in caso di accertata inerzia e grave inadempimento da parte dei Comuni, con specifico riferimento alle competenze ad essi attribuite, per la mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. La Regione esercita poteri sostitutivi in caso di accertata inerzia e grave inadempimento da parte dell'AURI, con specifico riferimento alle competenze ad essa attribuite in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente in materia.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il soggetto inadempiente, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentito il soggetto inadempiente, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio comunale.

4. Il commissario nominato si avvale delle strutture del soggetto inadempiente, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il soggetto inadempiente conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.

### **Titolo III (Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati)**


#### **Art. 40**

#### **(Piano per la bonifica delle aree inquinate)**

1. Il Piano per la bonifica delle aree inquinate costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 12, viene aggiornato contestualmente a quest'ultimo ed è formulato sulla base dei dati contenuti nell'anagrafe dei siti oggetto di bonifica di cui all'articolo 41. Esso contiene:

- a) lo stato di attuazione del precedente Piano di bonifica disponendo nuove strategie nel caso in cui determinate azioni previste non siano state attuate secondo le prescrizioni di piano;
- b) l'aggiornamento della lista dei siti da sottoporre a bonifica di proprietà pubblica o di interesse pubblico a seguito di inadempienza del soggetto obbligato, di seguito denominata Lista A1;
- c) l'aggiornamento della lista dei siti per i quali esiste un pericolo concreto e attuale di inquinamento, ma non è ancora stato dimostrato l'eventuale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), stabilite dall'allegato 5, Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006, di seguito denominata Lista A2;
- d) il programma di monitoraggio delle aree vaste potenzialmente interessate da criticità ambientali che necessitano di ulteriori informazioni e/o approfondimenti sulla qualità ambientale, di seguito denominata Lista A4;
- e) la lista dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale individuati ai sensi dell'articolo 252-bis del d.lgs. 152/2006, di seguito denominata Lista A5;
- f) gli obiettivi generali, i principi ed i criteri per individuare le priorità di intervento e per procedere alla loro attuazione.

2. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale definisce forme di incentivo per la riconversione industriale dei siti di preminente interesse pubblico di cui alla lett. e) del comma 1.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

### **Art. 41**

#### **(Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica)**

1. La Regione predispone l'anagrafe digitale dei siti oggetto di procedimento di bonifica sulla base dei criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e definisce, in collaborazione con le province, con l'ISPRA e con l'ARPA, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).

2. L'anagrafe digitale dei siti oggetto di procedimento di bonifica deve contenere almeno:

- a) l'elenco dei siti sottoposti a intervento di bonifica e ripristino ambientale, con misure di sicurezza, di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale, nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la bonifica;
- c) gli enti pubblici di cui la Regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure di cui all'articolo 242 del d.lgs. 152/2006.

Per ogni sito presente nell'elenco, l'anagrafe conterrà tutti i dati richiesti annualmente dall'Unione Europea e raccolti da ISPRA. Per riallineare l'anagrafe con tali dati per tutti i procedimenti di bonifica in essere, i proponenti sono tenuti ad inoltrare alla Regione una scheda riassuntiva con i dati entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge e comunque prima della prossima Conferenza dei Servizi relativamente ai procedimenti in corso.

3. La Giunta regionale, in attuazione della normativa vigente in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, provvede a:

- a) aggiornare l'anagrafe dei siti da bonificare sulla base dei criteri di cui al comma 2;
- b) istituire ed aggiornare Siti d'Interesse Regionale (SIR), in caso di aree potenzialmente contaminate di vasta estensione e di rilevanza socio-economica;
- c) informare il Consiglio regionale dell'aggiornamento del Piano per la bonifica delle aree contaminate, ivi comprese le discariche per rifiuti urbani dismesse, i siti industriali dismessi e le aree oggetto di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti;
- d) proporre al Consiglio regionale l'attuazione di specifici programmi di finanziamento, di norma triennali, nonché le modalità di attuazione per la realizzazione di interventi migliorativi dei siti produttivi;
- e) predisporre, mediante appositi piani, la disciplina degli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al Titolo V della Parte IV del d.lgs. 152/2006.

4. La Regione, successivamente all'inserimento di un sito in anagrafe, ne dà comunicazione:



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

- a) al Comune interessato, affinché l'inserimento in anagrafe venga riportato nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale;
- b) alla Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del territorio, affinché l'inserimento in anagrafe venga iscritto nel catasto immobiliare.

#### **Art. 42**


##### **(Inserimento ed aggiornamento della Lista A1)**

1. L'inserimento di un sito nella Lista A1 comporta:
  - a) l'imposizione di un vincolo che subordina la variazione di destinazione d'uso all'esito dell'analisi di rischio, applicata ai sensi dell'articolo 242, comma 4 del d.lgs. 152/2006, o all'avvenuta bonifica in funzione delle matrici ambientali interessate;
  - b) l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o bonifica;
  - c) l'attivazione dei poteri del Comune o della Regione, in base alle rispettive competenze, ai fini degli interventi di bonifica, secondo l'ordine di priorità stabilito nel Piano di bonifica e in relazione alle disponibilità finanziarie;
  - d) la facoltà di utilizzo futuro dell'area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di corretta esecuzione degli interventi di bonifica, rilasciato dalla provincia competente per territorio.
2. La Giunta regionale può aggiornare la Lista A1 tenendo conto dei rischi di natura ambientale e della rilevanza socio-economica dei siti interessati.
3. La Giunta regionale procede all'aggiornamento di cui al comma 2 sulla base dei seguenti criteri:
  - a) individuazione di nuovi siti, tra quelli inseriti nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, di competenza pubblica;
  - b) acquisizione di nuovi elementi conoscitivi sui siti già compresi nella Lista A1, tali da determinare una diversa priorità di intervento;
  - c) certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia territorialmente competente, con conseguente cancellazione del sito dalla Lista A1.

#### **Art. 43**

##### **(Inserimento e cancellazione dalla Lista A2)**

1. L'inserimento di un sito nella Lista A2 comporta:
  - a) l'obbligo da parte del comune territorialmente competente ad invitare entro novanta giorni dall'inserimento il responsabile dell'inquinamento e/o i proprietari del sito ad attivare, entro i successivi centottanta giorni, gli accertamenti preliminari, sulla base delle indicazioni fornite dall'ARPA, volti a verificare il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, stabilite dall'allegato 5 Parte IV, Titolo V del d.lgs. 152/2006;
  - b) l'esecuzione d'ufficio, da parte del comune territorialmente competente, avvalendosi dell'ARPA, degli accertamenti preliminari, qualora il soggetto obbligato non provveda, entro il termine di cui alla lettera a), o si tratti di siti di competenza pubblica.



Gruppo assembleare

**Legambiente**

Il Consigliere

**Daniele Carissimi**

2. L'ARPA trasmette al comune territorialmente competente e alla Regione la documentazione attestante l'assenza di contaminazione ovvero inoltra la comunicazione ai sensi dell'art 244 del d.lgs. 152/2006 nel caso di presenza di contaminazione.
3. L'ARPA trasmette al comune territorialmente competente e alla Regione la documentazione attestante le risultanze degli accertamenti effettuati. Il completamento delle attività di accertamento preliminare comporta la cancellazione dalla Lista A2 ed in caso di evidenza di contaminazione l'avvio di un procedimento di bonifica.
4. Il mancato superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui al comma 1 comporta la cancellazione dalla Lista A2.

#### **Art. 44**

##### **(Bonifica e ripristino ambientale)**

1. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale devono essere adeguati alla destinazione d'uso e alle caratteristiche morfologiche, vegetazionali e paesaggistiche dell'area, nel rispetto delle norme urbanistiche, paesaggistiche e ambientali vigenti.
2. Per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale si privilegia, ove possibile, l'impiego di materiali organici di adeguata qualità, provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani, nonché l'utilizzo di tecniche di intervento che soddisfino criteri di economia circolare e sostenibilità e che riducano al minimo la movimentazione e il trasferimento di materia.
3. Gli interventi di bonifica dei siti contaminati possono essere assistiti da finanziamento pubblico regionale, in forma di contributo o di anticipazione, entro il limite massimo del 50% delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e occupazionale.
4. La Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente, promuove azioni volte a favorire gli interventi di bonifica, di ripristino e riqualificazione ambientale delle aree contaminate da parte di soggetti pubblici o privati non obbligati ai sensi della vigente normativa.
5. L'approvazione del progetto di bonifica e ripristino ambientale di un sito contaminato comporta la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e indifferibilità e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, le intese, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, anche ai fini urbanistici, per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.
6. Al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione a costruire su un'area utilizzata per attività produttive, industriali o artigianali, impone al soggetto interessato, con oneri a carico di quest'ultimo, un'indagine di qualità ambientale sulle matrici ambientali, suolo, sottosuolo ed acque sotterranee, che evidenzii la compatibilità dell'intervento proposto con l'eventuale stato di contaminazione dell'area per la quale il soggetto interessato stesso ha richiesto il permesso a costruire.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

#### **Art. 45**


##### **(Linee guida in materia di bonifica)**

1. Le attività di indagine e gli interventi di cui alla presente legge sono svolte nel rispetto delle Linee guida emanate dall'ISPRA e di quelle di cui al comma 2.
2. La Giunta regionale emana e aggiorna Linee guida per la regolamentazione dei procedimenti di bonifica, definendo i contenuti essenziali della documentazione tecnica da presentare ogni qualvolta si rendono necessari aggiornamenti o integrazioni e, in particolare, in occasione di:
  - a) modifiche normative significative;
  - b) modifiche degli assetti organizzativi degli enti coinvolti nel procedimento.
3. La Giunta regionale definisce altresì con proprio atto le modalità e le tempistiche di escussione delle garanzie fidejussorie prestate dal proponente per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza dei siti contaminati.

#### **Art. 46**

##### **(Interventi di bonifica di aree di piccole e grandi dimensioni)**

1. Per le aree da bonificare di ridotte dimensioni, la Regione attua le direttive per l'applicazione delle procedure semplificate, secondo i criteri di cui all'allegato IV alla Parte IV del d.lgs. 152/2006.
2. Per le aree da bonificare di grandi dimensioni, qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Regione, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica. Qualora il soggetto obbligato non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvede d'ufficio ai sensi dell'articolo 250 del d.lgs. 152/2006 e incamera inoltre la fideiussione a titolo di penale, destinandola al finanziamento di interventi di cui alla presente legge.
3. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto. La depurazione della falda dovrà comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fideiussione ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica.
4. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, il Comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico-finanziario può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l'inquinamento.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

#### **Art. 47**

##### **(Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati)**

1. Presso la Giunta regionale è istituito un comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali, provinciali e comunali per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di bonifica dei siti inquinati.
2. Il Comitato ha il compito, tra l'altro, di chiarire in che termini la Regione interpreta e applica le disposizioni nazionali in materia di bonifiche nel territorio di competenza, nonché di esprimere il proprio parere su tecniche e metodi di bonifica sperimentali nonché di incentivarne e agevolarne l'applicazione all'interno dei progetti di bonifica regionali.
3. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è composto dal dirigente responsabile, o suo delegato, della struttura regionale competente, nonché dai dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici comunali e provinciali eventualmente competenti in materia di bonifica dei siti inquinati, individuati dal consiglio delle autonomie locali.
4. Alle sedute del comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati possono essere invitati a partecipare i tecnici dell'ARPA nonché, in relazione agli argomenti trattati, i dirigenti responsabili, o loro delegati, degli uffici comunali e provinciali competenti in materia di bonifica dei siti inquinati che non sono membri del comitato.
5. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è convocato dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di bonifica dei siti inquinati, che lo presiede, almeno ogni sei mesi e comunque ogniqualvolta sia necessario un coordinamento a livello regionale.
6. La partecipazione al comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è a titolo gratuito.
7. Il comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati approva, a maggioranza dei suoi componenti, un regolamento interno per la propria organizzazione e funzionamento.

#### **Art. 48**

##### **(Aree con impianti dismessi)**

1. I titolari delle attività identificabili tra quelle del censimento di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1989 (Criteri e linee guida per l'elaborazione e la predisposizione, con modalità uniformi da parte di tutte le Regioni e province autonome, dei piani di bonifica, nonché definizione delle modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie, di cui alla L. 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, come modificata dalla L. 9 novembre 1988, n. 475, di conversione del D.L. 9 settembre 1988, n. 397), almeno trenta giorni prima della prevista dismissione o cessazione di attività, ne danno comunicazione al comune territorialmente competente, indicando i sistemi previsti per la disattivazione dei relativi impianti, dello stoccaggio delle sostanze o dei rifiuti, nonché per l'alienazione o smaltimento degli stessi.





Gruppo assembleare

**Lega Umbria**

Il Consigliere

**Daniele Carissimi**

2. Il comune, avvalendosi dell'ARPA, può prescrivere l'effettuazione di verifiche atte ad accertare la sussistenza di residui rischi o fattori di nocività o di contaminazioni, nonché la necessità di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica.

3. Per le aree con impianti dismessi ai sensi del comma 1, il comune competente, acquisito il parere dell'ARPA, può subordinare il riutilizzo dell'area alle verifiche atte ad accertare il superamento dei valori di concentrazione-limite accettabili per l'uso previsto.

#### **Art. 49**

##### **(Acque sotterranee)**

1. Nel caso in cui l'intervento di bonifica preveda l'emungimento delle acque sotterranee, in sede di approvazione del progetto, dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo ed agli effetti sull'acquifero.

2. Il progetto di prelievo delle acque sotterranee emunte nel corso di interventi di bonifica di un sito ed utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, ai sensi dell'articolo 243 del d.lgs. 152/2006, non necessita di concessione di derivazione d'acqua.

3. Ove il progetto di prelievo preveda il riutilizzo delle acque sotterranee in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, le verifiche in merito all'avvenuta bonifica delle stesse richieste dall'articolo 243 del d.lgs. 152/2006 devono essere effettuate prima della miscelazione dell'acqua emunta e del riutilizzo della stessa.

#### **Art. 50**

##### **(Occupazione temporanea)**

1. Al fine di procedere all'installazione di centraline di monitoraggio e misurazione e di altri impianti fissi e al prelievo di campioni, i soggetti e gli organi pubblici di cui all'articolo 244 del d.lgs. 152/2006 presentano domanda al comune competente per territorio che autorizza l'accesso ai fondi e l'occupazione temporanea di questi, ai sensi della normativa vigente.


#### **Art. 51**

##### **(Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti)**

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul e nel suolo pubblico e privato nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque pubbliche o private, superficiali e sotterranee e nella rete fognaria.

2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è tenuto, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, purché a questi ultimi la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

3. Il Sindaco del comune territorialmente competente, salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali, dispone con ordinanza ai sensi dell'articolo 192 del d.lgs. 152/2006 le operazioni di cui al comma 2, fissando un termine perentorio per provvedere, decorso il quale



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

provvede d'ufficio e procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme a carico degli stessi soggetti. L'ordinanza prevede la classificazione e la quantificazione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato e l'indicazione della localizzazione del sito. Essa è comunicata all'ARPA.

4. Ove i soggetti responsabili dell'abbandono o deposito incontrollato dei rifiuti non siano identificabili e non sia addebitabile, per dolo o colpa, ai proprietari dell'area il concorso nella violazione del divieto di cui al comma 1, il comune provvede d'ufficio con oneri a proprio carico.

5. Al termine degli interventi di rimozione dei rifiuti di cui al comma 2, l'ARPA comunica al comune competente per territorio la eventuale necessità di svolgere gli accertamenti preliminari per definire la condizione di inquinamento delle matrici ambientali coinvolte.

6. Qualora, a seguito della rimozione dei rifiuti, sia rilevato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione nelle matrici ambientali, si attivano le procedure previste dall'articolo 244 del d.lgs. 152/2006.

#### **Art. 52**

##### **(Clausola valutativa)**

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tale fine, la Giunta regionale, la prima volta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, anche sulla base degli esiti delle attività di monitoraggio svolte presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione e sugli effetti della legge rispetto:

- a) alle finalità di cui all'articolo 3;
- b) alle misure a sostegno dell'economia circolare e alle azioni di prevenzione della produzione di rifiuti;
- d) alle misure di coinvolgimento e informazione dei cittadini;
- e) alle percentuali e ai quantitativi di rifiuti raccolti, recuperati, riciclati e smaltiti;
- c) al funzionamento del fondo regionale per l'ambiente e alle modalità di elargizione dei contributi;
- d) ai risultati delle azioni di vigilanza e controllo
- e) allo stato degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale.

2. La competente Commissione Consiliare dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

#### **Art. 53**

##### **(Abrogazioni)**

1. Con l'approvazione della presente legge è abrogata la legge regionale 13 maggio 2009, n. 11.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

## **Art. 54**

### **(Norma finanziaria)**

1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si fa fronte con risorse del "Fondo regionale per l'ambiente", di cui all'articolo 30, da iscriverne nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti" del bilancio regionale di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di bilancio necessarie alle autorizzazioni di spesa per l'attuazione della presente legge.

\*\*

### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

La legislazione europea, da sempre attenta al tema della gestione dei rifiuti, da ultimo anche con l'approvazione delle quattro direttive facenti parte del "*pacchetto sull'economia circolare*"<sup>1</sup> ha dettato nuove sfide e nuovi obiettivi in materia di *riciclo*, *recupero rifiuti* e conferimento dei rifiuti in *discarica*.

Obiettivi che sono stati recentemente recepiti anche a livello nazionale grazie ai Decreti Legislativi n. 116, 118, 119 e 121 del 2020<sup>2</sup> entrati in vigore alla fine di settembre dello stesso anno e che rappresentano il punto di partenza e la guida per le politiche di gestione dei rifiuti di tutte le Regioni italiane, nei limiti delle competenze ad esse attribuite dalla normativa vigente.

In Umbria, la gestione integrata dei rifiuti è ancora disciplinata all'interno della L.R. 11/2009 ss.mm., la quale, benchè nel tempo sia stata oggetto di trascurabili interventi di modifica ed integrazioni, risulta oggi estremamente vetusta e incapace di fornire strumenti idonei al perseguimento degli obiettivi posti dalla normativa europea, così come recepita dal Legislatore nazionale.

In tale quadro, la presente proposta di legge mira a dotare l'Umbria di una normativa al passo con i tempi e a dare un nuovo impulso allo sviluppo di modelli socio-economici improntati alla sostenibilità e alla circolarità dell'intera filiera del prodotto, passando dal paradigma del *cradle to grave* all'approccio *cradle to cradle*.

Ciò attraverso la previsione di disposizioni che, da un lato, tengono conto dell'intero ciclo di vita di un prodotto, anticipando alle fasi della sua progettazione e produzione l'applicazione di meccanismi idonei a prevenire la produzione di rifiuti e, dall'altro, intervengono sul destino di

<sup>1</sup> Direttiva 2018/849/UE, che modifica le direttive relative ai veicoli fuori uso (2000/53/CE), alle pile e accumulatori (2006/66/CE) e alle apparecchiature elettriche e elettroniche (2012/19/UE); Direttiva 2018/850/UE, che modifica la direttiva relativa alle discariche sui rifiuti (1999/31/CE); Direttiva 2018/851/UE, che modifica la direttiva rifiuti (2008/98/CE); Direttiva 2018/852/UE, che modifica la direttiva sugli imballaggi (94/62/CE).

<sup>2</sup> D.Lgs 116/2020 (di recepimento della direttiva 2018/851/UE e 2018/852/UE); D.Lgs 118/2020 e 119/2020 di recepimento della direttiva 2018/849/UE); D.Lgs 121/2020 (di recepimento della direttiva 2018/850/UE), in vigore dal 26 settembre 2020.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

questi ultimi privilegiandone la trattazione come risorse e incentivandone il reinserimento nel ciclo produttivo.

In particolare, nella prima parte della proposta di legge, dedicata ai principi e alle finalità, particolare attenzione è riservata al ruolo della corretta gestione dei rifiuti non solo quale strumento fondamentale per la salvaguardia e la tutela della qualità dell'ambiente e per la protezione della salute umana, ma anche come mezzo capace di fornire nuove opportunità economiche e garantire le giuste relazioni dei cittadini e delle generazioni future con le risorse naturali del territorio.

In attuazione della normativa eurounitaria più recente, la presente proposta di legge scolpisce tra i principi in materia di gestione dei rifiuti quello dell'economia circolare, in base al quale i rifiuti di un processo di produzione e consumo circolano come nuovo ingresso nello stesso o in un differente processo produttivo dando vita ad un nuovo modello di produzione rispettoso della gerarchia delle priorità nella gestione dei rifiuti sancita dall'Unione europea e dalla legislazione statale.

In tale quadro, dunque, la presente proposta di legge mira a favorire, innanzitutto, tutti quegli strumenti di **prevenzione della produzione di rifiuti**, quali l'eco-design, la diffusione di centri di riuso, piattaforme di condivisione, la creazione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, nonché l'introduzione di sistemi di cauzione-rimborso e di riconsegna-ricarica.


In secondo luogo, tra le finalità della presente legge vi è quella di ridurre il più possibile i rifiuti destinati a smaltimento in discarica, garantendo *in primis* un'alta **qualità e quantità della raccolta differenziata** attraverso l'estensione in tutto il territorio della **tariffazione puntuale**.

A tal fine, **nuovi e più ambiziosi obiettivi** sono previsti all'interno della presente proposta di legge, sia in termini di raccolta differenziata che di preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento in discarica, ai quali si affianca il perseguimento di specifici **sistemi di eco-fiscalità** e meccanismi di penalità/premialità per i Comuni che non raggiungono/raggiungono gli obiettivi sanciti dagli strumenti di pianificazione.

Inoltre, al fine di attuare pienamente i principi di prossimità e autosufficienza dettati dal legislatore nazionale, la proposta di legge:

- introduce una vera e propria **clausola di salvaguardia** volta a garantire la sostenibilità di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nei Comuni della Regione imponendo agli impianti di ingressare prioritariamente i rifiuti prodotti in Umbria e di riservare la quota del 10% della loro capacità di trattamento ai rifiuti prodotti per i casi di eventi eccezionali e contingenti;
- prevede che all'interno del PRGR siano previsti **meccanismi di mutuo soccorso** tra bacini infraregionali diversi e/o tra impianti di recupero e smaltimento regionali in caso di fermo impianti e di rinnovo e/o manutenzione.

Nondimeno, la presente proposta di legge introduce misure di **semplificazione amministrativa** dei procedimenti ambientali e valorizza strumenti di garanzia quali i bilanci e



Gruppo assembleare  
**Legambiente**

Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

le certificazioni ambientali volte a potenziare il riciclo e incentivare gli **investimenti impiantistici**.

Parimenti, al fine di raggiungere gli obiettivi posti dalla normativa europea e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si prevede che la Regione si faccia promotrice di politiche volte ad una corretta e qualitativa gestione delle frazioni organiche, diffondendo il **compostaggio** di prossimità, l'autocompostaggio, il compostaggio locale e di comunità, e l'innovazione tecnologica nella gestione del ciclo delle frazioni organiche.

Per quanto concerne la fase di trattamento dei rifiuti, la riduzione dei volumi di rifiuti destinati a smaltimento viene perseguita tramite lo sviluppo, all'interno degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale previsti dalla normativa vigente, di **impiantistica finalizzata alla preparazione per il riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia** nel rispetto della gerarchia dei rifiuti.

Altro elemento peculiare della presente proposta di legge consiste nella volontà di coinvolgere tutti i soggetti operanti nella filiera del rifiuto unitamente agli attori economici e sociali nel perseguimento degli obiettivi e del modello di transizione verso l'economia circolare, in un'ottica di condivisione di valori e di cittadinanza attiva.


Se da un lato, dunque, assoluto rilievo viene attribuito al ruolo rivestito dagli *stakeholders* nella progettazione, produzione, distribuzione, dei beni che originano i rifiuti e al rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di **responsabilità estesa del produttore**, dall'altro, grande attenzione è dedicata ai consumatori di tali beni e alla formazione professionale dei soggetti addetti alle attività di erogazione dei servizi pubblici.

Pertanto, numerose sono le misure volte a implementare le **modalità di informazione, educazione e sensibilizzazione dei cittadini** sui temi del riuso e della valutazione del ciclo di vita dei prodotti ed alla loro impronta ambientale. Ciò anche attraverso la diffusione di materiale didattico e divulgativo nelle scuole, l'organizzazione di campagne di comunicazione e la facoltà di accesso alle informazioni relative alle attività degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.

Parimenti, la presente proposta di legge valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato, delle associazioni ambientaliste e degli **enti del terzo settore** nella realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi attraverso il loro diretto coinvolgimento nelle iniziative attivate, garantendo uno spazio alle persone danneggiate in settori economici in cui sono in grado di trovare spazi occupazionali.

Da ultimo, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di rifiuti e il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, la presente proposta di legge prevede che la Regione eserciti le funzioni di vigilanza e controllo ad essa attribuite avvalendosi di ARPA e dei corpi di polizia provinciale nonché del servizio di vigilanza espletato dalle guardie ecologiche volontarie.

Per le stesse finalità, la Regione è altresì chiamata ad intervenire sostituendosi ai Comuni e all'AURI ove questi risultino inadempienti con riguardo alle competenze ad essi attribuite, per la



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

mancata adozione di atti inerenti programmi ed interventi previsti dalle disposizioni regionali e nazionali vigenti.

Quanto alle modifiche proposte con riguardo Titolo III dedicato alle bonifiche e al ripristino ambientale dei siti contaminati, anche in questo caso l'obiettivo è, da un lato, quello di adeguare la disciplina regionale all'evoluzione della normativa europea e nazionale vigente e, dall'altro, quello di intervenire sulle disposizioni rimaste sinora inattuata onde garantirne la corretta applicazione.


Nel dettaglio, la presente proposta di legge interviene sulla disciplina dei siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale di cui alla lista A5, introducendo una prescrizione in base alla quale la Giunta Regionale è chiamata a definire, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, apposite forme di incentivo.

Inoltre, quanto al tema del censimento dei siti oggetto di bonifica, per superare gli ostacoli connessi alla disomogeneità dei dati raccolti, si precisa che l'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica deve essere predisposta in base ai criteri definiti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). In particolare, sul punto si chiarisce che la Regione, in collaborazione con le province, con l'ISPRA e con l'ARPA, deve definire i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, nonché le modalità della loro trasposizione in sistemi informativi collegati alla rete del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA), affinché le informazioni possano essere facilmente comunicate all'Unione europea.

Ancora, la presente proposta prevede l'introduzione dell'obbligo, per i Comuni, di riportare l'inserimento in anagrafe del sito oggetto di bonifica nel certificato di destinazione urbanistica, nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico comunale, nonché, per la Conservatoria dei registri immobiliari presso l'Agenzia del territorio, di iscriverlo nel catasto immobiliare. Ciò al fine di garantire maggiore trasparenza e interoperabilità dei dati.

Quanto poi alla disciplina relativa all'inserimento e cancellazione dei siti oggetto di bonifica dalla Lista A2, si propone una modifica dei termini relativi al procedimento di inserimento e alla previsione dell'obbligo, per l'ARPA, di trasmettere al comune territorialmente competente e alla Regione - non solo la documentazione attestante l'assenza di contaminazione del sito - ma, più in generale, le risultanze degli accertamenti effettuati. Infine, si prevede che il completamento delle attività di accertamento preliminare comporti la cancellazione dalla Lista A2 ed in caso di evidenza di contaminazione l'avvio di un procedimento di bonifica.

Per quanto concerne gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, si prevede altresì che per la loro realizzazione si privilegi, oltre all'impiego di materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani, anche l'utilizzo di tecniche di intervento che soddisfino criteri di economia circolare e sostenibilità e che riducano al minimo la movimentazione e il trasferimento di materia. Parimenti, la presente proposta di legge obbliga la Giunta regionale a promuovere azioni volte a favorire gli interventi di bonifica, di ripristino e di riqualificazione ambientale delle aree contaminate da parte di soggetti pubblici o privati *non obbligati* ai sensi della vigente normativa.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

Infine, la presente proposta di legge introduce tre disposizioni di nuovo conio volte ad introdurre strumenti utili a rendere più semplice e celere il perseguimento degli obiettivi di bonifica e riqualificazione ambientale dei siti inquinati.

La prima di queste prevede che la Giunta regionale emani e aggiorni apposite **Linee guida per la regolamentazione dei procedimenti di bonifica**, definendo i contenuti essenziali della documentazione tecnica da presentare ogni qualvolta si rendano necessari aggiornamenti o integrazioni e, in particolare, in occasione di modifiche normative significative e modifiche degli assetti organizzativi degli enti coinvolti nel procedimento.

La seconda, invece, è dedicata specificamente agli **interventi di bonifica di aree di piccole e grandi dimensioni** ed è finalizzata in particolare a semplificare gli interventi di bonifica da realizzarsi in tali aree. In particolare, si prevede che per le aree da bonificare di grandi dimensioni, qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Regione, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica.

Infine, la presente proposta di legge prevede l'istituzione di un apposito **Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati** con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali, provinciali e comunali a vario titolo competenti in materia di bonifica dei siti inquinati. A tal proposito si prevede che tra le funzioni del comitato vi siano, tra l'altro, quelle di:


- chiarire in che termini la Regione interpreta e applica le disposizioni nazionali in materia di bonifiche;
- esprimere un parere sulle tecniche e sui metodi di bonifica sperimentali e incentivarne e agevolarne l'applicazione all'interno dei progetti di bonifica regionali.

Da ultimo, la presente proposta di legge disciplina per la prima volta gli interventi di bonifica che prevedono l'emungimento delle **acque sotterranee** disponendo che, in tal caso, in sede di approvazione del progetto, dovranno essere effettuate le valutazioni in ordine al rischio indotto dal prelievo ed agli effetti sull'acquifero. Inoltre, viene previsto che l'utilizzo delle acque sotterranee prelevate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso non necessita di concessione di derivazione d'acqua e che le verifiche in merito all'avvenuta bonifica delle acque emunte richieste dall'articolo 243 del d.lgs. 152/2006 devono essere effettuate prima della miscelazione dell'acqua emunta e del suo stesso riutilizzo.

\*\*

#### **RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA**

L'articolo 1 indica l'oggetto della proposta di legge che deve rientrare nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e in armonia con i principi e le norme europee.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

Elenca altresì gli argomenti e i campi che la legge andrà a disciplinare.

La norma in questo articolo fa solo un riferimento alle norme nazionali ed europee entro il quale ambito opera quindi ha natura neutrale e non comporta oneri per il bilancio regionale.

L'articolo 2 fa riferimento ai principi per una corretta gestione dei rifiuti a cui si deve aspirare la Regione, assumendo come riferimento delle proprie azioni in materia di rifiuti la gerarchia delle priorità stabilite dalle Direttive dell'Unione Europea e dalla legislazione statale in campo ambientale di cui fa un elenco al comma 3.

La norma facendo riferimento ad un elenco dei principi a cui la Regione si deve attenere per la gestione dei rifiuti risulta di natura neutrale e non genera oneri per il Bilancio regionale.

L'articolo 3 definisce le finalità della proposta di legge ponendo l'attività e la promozione della Regione nell'ambito della gestione dei rifiuti, in un'ottica di sviluppo del modello dell'economia circolare.

Viene anche stabilito che i soggetti coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilità estesa del produttore e secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di fattibilità tecnica ed economica.

L'articolo è una norma di indirizzo ed in quanto tale non comporta oneri.

Gli Articoli 4, 5 e 6 elencano rispettivamente le competenze della Regione, delle Province e dei Comuni. In specie la Regione esercita le competenze previste dal D.Lgs. 152/2006. Nell'articolo 4 viene altresì previsto che la Giunta regionale, avvalendosi anche del contributo dell'ARPA entro il 30 giugno di ogni anno, presenta alla commissione consiliare permanente competente in materia una relazione esaustiva che fornisca informazioni sulla situazione impianti.

L'attuazione delle norme che mettono in capo alla Regione alle Province e Comuni delle specifiche funzioni richiede la previsione di risorse finanziarie che troveranno la copertura con risorse già previste nei Programmi e Missioni del Bilancio approvato.

L'articolo 7 prevede le funzioni dell'AURI che esercita in forma associata le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani ad essa attribuite dalla Legge Regionale. Lo svolgimento delle funzioni da parte dell'AURI necessita di risorse che saranno previste nella programmazione regionale e conseguentemente nel Bilancio regionale.

L'articolo 8 prevede le Funzioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA).





Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

Il comma 3 stabilisce che per l'esercizio delle funzioni e le spese per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge è riconosciuto all'ARPA un contributo pari a euro 0,001 per ciascun chilogrammo di rifiuto urbano e assimilato destinato allo smaltimento.

Lo svolgimento delle funzioni necessita di risorse che trovano copertura oltre alla già previsione di Bilancio anche da questo contributo riconosciuto dalla Regione all'ARPA che sarà variabile e legato alla quantità di rifiuto urbano assimilato destinato allo smaltimento.

L'articolo 9 prevede l'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla produzione, raccolta, recupero, riciclo e smaltimento dei rifiuti, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione degli organi di vertice degli Enti di appartenenza ed è composto da esperti in materia di rifiuti.

L'Osservatorio coordina le attività di monitoraggio e controllo dell'attuazione del Piano regionale dei rifiuti.

La Giunta regionale, con proprio atto, individua le modalità di trasmissione, raccolta, elaborazione e divulgazione dei dati sui rifiuti, i componenti del Collegio non percepiscono alcun compenso.

L'articolo rinvia ad atto di Giunta le modalità operative dell'Osservatorio e viene precisato con una disposizione che i componenti non percepiscono alcun compenso, quindi la norma non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.


Il Capo III norma gli Strumenti di pianificazione, programmazione e gestione e all'articolo 10 si prevede che Regione adotta il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi e promuovendo processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionale.

L'articolo elenca altresì tutte le attività che il Programma dovrà prevedere e che saranno volte a ridurre e a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti:

Tale articolo indica nel Programma le attività che dovranno essere attuate, che troveranno la copertura finanziaria nelle risorse del Bilancio già previste.

L'articolo 11 prevede l'istituzione di un Tavolo tecnico per l'economia circolare che attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture regionali e verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dal Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti.

Il funzionamento di tale Comitato non genera oneri finanziari a carico del bilancio regionale in quanto la norma non prevede nessun compenso per i rappresentanti delle categorie che vi parteciperanno.



Gruppo assembleare  
**Lega Umbria**

Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

L'articolo 12 norma il Piano regionale di gestione dei rifiuti che è lo strumento che fornisce l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nel territorio ottimale di riferimento e individua gli indirizzi e i criteri generali da seguire per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti.

Il Piano costituisce uno strumento di indirizzo e di illustrazione delle finalità da perseguire attraverso gli interventi previsti nella legge che saranno poi attuati. Si tratta pertanto di uno strumento di pianificazione delle linee di intervento necessarie per il raggiungimento delle finalità della legge.

La predisposizione del Piano non comporta oneri finanziari aggiuntivi, la sua attuazione con l'attribuzione delle risorse necessarie sarà quantificata a seguito della sua stesura e troverà copertura con risorse finanziarie già previste in Bilancio.

Gli articoli 13 e 14 riguardano rispettivamente l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e il Piano d'ambito. Le norme hanno natura procedurale e non comportano oneri a carico del Bilancio regionale

Gli articoli 14 e 15 riguardanti (Impianti di gestione dei rifiuti) e (Clausole di salvaguardia) hanno natura procedurale e non comportano oneri a carico del Bilancio.

Il Capo IV dedicato a Informazione, educazione, partecipazione, studi e ricerche contiene i seguenti articoli:

- Articolo 17 (Informazione al cittadino)
- Articolo 18 (Educazione e formazione nell'ambito dei servizi)
- Articolo 19 (Diffusione di informazioni ambientali sui processi e sui prodotti)
- Articolo 20 (Iniziative di studio e ricerche)
- Articolo 21 (Educazione al riuso, al riciclo ed alla riqualificazione del rifiuto)

L'attuazione degli interventi previsti in questi articoli determina oneri finanziari a carico del Bilancio regionale.

Tali oneri possono essere ritenuti di carattere non obbligatorio, in quanto il finanziamento delle iniziative avviene nell'ambito degli atti che verranno assunti dalla Giunta regionale che quantificheranno le risorse necessarie in relazione a quelle annualmente stanziare nella legge di Bilancio.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

Gli articoli:

- Articolo 22 (Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)
- Articolo 23 (Organizzazione territoriale e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
- Articolo 24 (Schema-tipo di contratto di servizio)
- Articolo 25 (Avvalimento di cooperative sociali)

sono di definizione, di carattere ordinamentale, di programmazione e nel complesso non evidenziano la necessità oneri finanziari.

L'articolo 26 (Obiettivi di raccolta differenziata) e l'articolo 27 (Obiettivi di preparazione per il riutilizzo, recupero, riciclaggio e smaltimento) sono norme di definizioni e ordinamentali volte a dare indicazioni su come procedere verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, al fine far adottare le misure necessarie per conseguire gli obiettivi della presente legge. Non generano oneri per il Bilancio.

L'articolo 27 inoltre predispone un cronoprogramma per il raggiungimento degli obiettivi previsti.

La norma non genera oneri per il Bilancio


L'articolo 28 (Misure per incrementare la raccolta differenziata) al comma 1 prevede che la Regione concede contributi a favore dei Comuni che hanno superato gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla Giunta Regionale. Il contributo può essere concesso anche per i Comuni che hanno conseguito elevati incrementi di raccolta differenziata tramite l'estensione dei servizi domiciliari e della tariffazione puntuale.

L'articolo, inoltre, norma la procedura di sanzionamento nel caso in cui i comuni non raggiungano gli obiettivi.

Tale norma prevede la concessione i contributi al raggiungimento di un obiettivo fissato dalla Giunta quindi la norma ha carattere finanziario per una parte che dovrà essere quantificato in relazione agli obiettivi fissati dalla Giunta e al numero dei comuni che raggiungeranno tali obiettivi.

L'Articolo 29 (Sanzioni sulla raccolta differenziata). La norma prevede la possibilità di irrogare sanzioni amministrative a carico degli utenti della raccolta differenziata nel caso in cui non vengano rispettate le corrette modalità di conferimento.

Nel caso delle sanzioni irrogate si verificherà una entrata di risorse per il Bilancio regionale.



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

Con l'articolo 30 è istituito nel bilancio regionale il fondo denominato "Fondo regionale per l'Ambiente", alimentato da somme derivanti da:

- a) fondi nazionali ed europei;
- b) risorse del bilancio regionale destinate ad interventi in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- c) addizionale di cui all'articolo 205, comma 3 D.Lgs. 152/2006.

L'impiego delle risorse affluite al predetto Fondo è disposto annualmente dalla Giunta regionale con un apposito piano, nel rispetto delle destinazioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali di finanziamento, che prevede l'assegnazione di risorse per l'attuazione degli interventi previsti da tale proposta. La Norma prevede quindi l'istituzione del Fondo all'interno del Bilancio.


Gli articoli 31 (Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani) e 32 (Criteri per l'applicazione della tariffazione puntuale) dettano disposizioni uno, sulla tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'articolo 238 D.Lgs. 152/2006 che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, e l'altro sulla tariffazione puntuale che è lo strumento per incentivare il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare l'invio a riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate.

L'articolo 33 (Tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti) riguarda e dispone che la tariffa di conferimento dei rifiuti agli impianti è determinata nel rispetto dei criteri fissati da ARERA ai sensi dell'art. 1 c. 527 lett. g) L. 205/2017.

Sono norme a carattere procedimentale volte alla definizione della tariffa per la gestione dei rifiuti e non generano oneri per il Bilancio regionale.

L'articolo 34 (Indennità di disagio ambientale) stabilisce la tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti prevista all'articolo 33 e comprende l'indennità di disagio ambientale, inteso come forma di ristoro, dovuta ai comuni sede di impianto di gestione di rifiuti e a quelli che risentono delle ricadute ambientali conseguenti all'attività dell'impianto. L'articolo prevede altresì che è il Piano d'ambito che definisce l'entità dell'indennità dovuta ai comuni sedi di impianti e la quota da ripartire fra i comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti.

La norma ha carattere finanziario in quanto la Regione dovrà erogare ai Comuni l'indennità di disagio ambientale, la quantificazione delle risorse necessarie sarà legata alle disposizioni del Piano d'Ambito e troverà copertura nelle risorse previste nel Bilancio regionale.



Gruppo assembleare

**Lega Umbria**

Il Consigliere

**Daniele Carissimi**

Il Capo VII – Disposizioni sulla gestione dei rifiuti speciali contiene gli articoli 35 (Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali) e Articolo 36 (Particolari categorie di rifiuti speciali). Trattasi norme di natura procedimentale con il rinvio all’emanazione di ulteriori atti da parte della Giunta regionale e con carattere neutrale dal punto di vista finanziario.

Il Capo VIII (Vigilanza, controllo e potere sostitutivo) contiene gli articoli Articolo 37 (Ordinanze contingibili e urgenti), Articolo 38 (Vigilanza e controllo), Articolo 39 (Poteri sostitutivi della Regione)

che dettano disposizioni in relazione all’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo da parte della Regione nel rispetto delle disposizioni della presente legge e sul raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti. Tali norme di natura procedurale non necessitano di risorse finanziarie lo svolgimento delle stesse irrogando sanzioni potranno comportare delle entrate nel Bilancio della regione.


Gli articoli inseriti nel Titolo III (Bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati), articoli 40 (Piano per la bonifica delle aree inquinate), Articolo 41 (Censimento ed anagrafe dei siti oggetto di bonifica), articolo 42 (Inserimento ed aggiornamento della Lista A1), l’articolo 43 (Inserimento e cancellazione dalla Lista A2) hanno natura procedimentale e necessitano di successivi atti della Giunta regionale. Inoltre, si dispone per il Piano di bonifica delle aree inquinate che costituisce parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti ed è formulato sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe dei siti oggetto di bonifica.

In particolare, l’articolo 40 comma 2 prevede che la Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, definisce forme di incentivo per la riconversione industriale dei siti di preminente interesse pubblico, tali risorse rientrano tra quelle definite all’interno del Piano dei rifiuti di cui all’articolo 12.

L’articolo 44 (Bonifica e ripristino ambientale) dispone al comma 3 che gli interventi di bonifica dei siti contaminati possono essere assistiti da finanziamento pubblico regionale, in forma di contributo o di anticipazione, entro il limite massimo del 50% delle relative spese, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria, ambientale e occupazionale.

Inoltre, il comma 4 prevede che Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente, promuove azioni volte a favorire gli interventi di bonifica, di ripristino e riqualificazione ambientale delle aree contaminate da parte di soggetti pubblici o privati non obbligati ai sensi della vigente normativa.

La norma ha carattere finanziario, le risorse necessarie saranno previste all’interno del Piano di bonifica che fa parte integrante del Piano dei rifiuti.



Gruppo assembleare

**Legambiente**

Il Consigliere

**Daniele Carissimi**

L'articolo 45 (Linee guida in materia di bonifica) ha natura ordinamentale e non comporta oneri per il Bilancio regionale

L'articolo 46 ((Interventi di bonifica di aree di piccole e grandi dimensioni) descrive i procedimenti amministrativi che la Regione e i comuni attuano nel caso di interventi di bonifica. La norma ha carattere ordinamentale e non comporta oneri finanziari per il bilancio regionale.

L'Articolo 47 (Comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati) istituisce presso la Giunta regionale un Comitato regionale di coordinamento con funzioni consultive, di raccordo e coordinamento tra gli uffici regionali e comunali per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di bonifica dei siti inquinati.

La norma non comporta oneri per il Bilancio regionale in quanto al comma 5 dell'articolo viene precisato che la partecipazione al comitato regionale di coordinamento per la bonifica dei siti inquinati è a titolo gratuito.


L'articolo 48 (Aree con impianti dismessi), l'articolo 49 (Acque sotterranee), l'articolo 50 (Occupazione temporanea) e l'articolo 51 (Divieto di abbandono e di combustione di rifiuti) hanno natura ordinamentale e non comportano oneri a carico del Bilancio regionale.

L'articolo 52 riguarda la clausola valutativa e prevede che l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. Viene previsto che la Giunta regionale invii alla Commissione competente una relazione che fornisca informazioni sull'attuazione e sugli effetti della legge regionale entro i termini stabiliti dall'articolo stesso.

Le attività per la predisposizione e l'esame della relazione sono attività ordinarie che possono essere realizzate con le risorse, umane e strumentali già a disposizione degli uffici regionali. Pertanto la disposizione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il Bilancio regionale.

L'articolo 53 elenca le abrogazioni che si determinano per l'entrata in vigore della legge e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

L'articolo 54 contiene la Norma finanziaria della presente legge, che prevede l'iscrizione del "Fondo regionale per l'Ambiente" di cui all'articolo 30 della presente legge, nell'ambito della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 03 "Rifiuti" del bilancio regionale di previsione. Come previsto dall'articolo 30, il Fondo è alimentato da fondi nazionali ed europei, risorse del bilancio regionale destinate ad interventi in



Gruppo assembleare  
**Legambiente**  
Il Consigliere  
**Daniele Carissimi**

materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, addizionale di cui all'articolo 205,  
comma 3 D.Lgs. 152/2006.

Consigliere Daniele Carissimi



FRANCESCA PERRUCCI  
FRANCESCO  
DANIELE NICCHI  
FRANCESCO VAREANO  
EUGENIO RONBINI  
PAOLA FIORONI  
PASTORELLI STEFANO